

Decreto milleproroghe: nuovi obblighi legislativi

■ di **Stefano Labaa**

Sono ormai passati 18 anni da quando nel febbraio 2002 entrava in vigore il DPR462/01 che modificava radicalmente lo svolgimento delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione. Ormai tutti sono a conoscenza che il DPR462/01 ha introdotto per il datore di lavoro l'obbligo di far svolgere periodicamente le verifiche al fine di tutelare i suoi dipendenti e quindi garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tempestivamente ICMQ si è attivata in modo da garantire ai propri clienti il servizio di verifica in maniera capillare e puntuale; così facendo, nel corso degli anni, gli ispettori ICMQ hanno provveduto a verificare un sempre maggior numero di impianti.

Anche l'importanza del verbale attestante lo svolgimento della verifica, è andata crescendo con il passare degli

anni, diventando un documento con informazioni tecniche di vitale importanza per garantire la sicurezza in azienda e sempre più richiesto dagli organi di vigilanza.

Esso viene definito da E-Distribuzione: "indispensabile per consentire l'accesso in sicurezza del nostro Personale nell'esecuzione di attività lavorative" e il cui mancato invio, come richiesto dalla norma CEI 0-16, "potrà comportare possibili conseguenze sulla continuità del servizio qualora, sia necessario l'accesso, da effettuarsi in sicurezza, del nostro personale per l'esecuzione di attività lavorative".

Ad inizio anno, a seguito della pubblicazione e contestuale entrata in vigore del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2019 n° 162, pubblicato in GU 31 dicembre 2019 n.305) è stato introdotto un nuovo obbligo. È infatti richiesto che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche periodiche

”

In molti casi gli enti qualificati praticavano importi tra di loro molto diversi, causando confusione sul mercato

ai sensi del DPR462/01; suddetta comunicazione deve avvenire per via informatica tramite l'accesso al portale CIVA. Attualmente, in attesa dell'adeguamento dell'applicativo CIVA, si potrà effettuare la comunicazione via PEC, utilizzando il modello di comunicazione disponibile sul sito internet dell'Inail. Il decreto Milleproroghe ha inoltre fatto chiarezza sull'importo dello svolgimento delle verifiche; in molti casi gli enti qualificati praticavano importi tra di loro molto diversi, causando confusione sul mercato fino ad ipotizzare, per importi molto bassi, una qualità scadente della verifica.

Attualmente, le tariffe applicate sono individuate dal decreto del Presidente dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

L'importo della verifica sarà quindi determinato dalla potenza disponibile, espressa in kW, dell'impianto da verificare secondo la tabella allegata; il valore è facilmente rilevabile sulla bolletta del distributore/ fornitore della corrente.

Verifiche impianti di messa a terra (ex. Tariffa XIII)

Tariffario ISPESL – decreto 07 luglio 2005

Classi di potenza installata (kW)	importo
Da 3 a 10	150
Da 11 a 15	200
Da 16 a 26	250
Da 26 a 50	300
Da 51 a 100	500
Da 101 a 150	600
Da 151 a 200	700
Da 201 a 250	850
Da 251 a 400	1200
Da 401 a 650	1350
Da 651 a 800	1500
Da 801 a 1000	1700
Oltre 1000 tariffazione a tempo con un minimo di	2000